



AREA 1
SERVIZIO: Assistenza Organi Istituzionali e Ufficio Diritti

ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 14/04/2020

Oggetto: PROROGA CHIUSURA ED INTERDIZIONE AL PUBBLICO DI PARCHI, DI AREE VERDI, DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI ORTI COMUNALI FINO AL 03 MAGGIO 2020.

IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanza n. 16 del 23.03.2020, adottata ai sensi dell'art. 50 comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, con la quale, al fine di tutelare la pubblica salute dei cittadini di Rho e vista la situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia del virus COVID - 19, disponeva, fino al 03 aprile 2020 compreso, la chiusura e l'interdizione al pubblico di tutti i parchi recintati o non recintati, di tutte le aree verdi ove insistono giochi dedicati ai bambini, di tutti i cimiteri comunali e di tutti gli orti comunali;

Richiamata altresì la propria Ordinanza n. 20 del 04 aprile 2020 con la quale si prorogava la chiusura delle aree e dei luoghi in oggetto fino al 13 aprile 2020;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e dell'11 marzo 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 e infine il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile u.s. che proroga fino al 03 maggio 2020 l'efficacia delle misure già in vigore;

Preso atto del protrarsi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia anche a livello locale;

Ritenuto pertanto di dover procrastinare l'efficacia delle misure già adottate tra cui quelle previste con la succitate Ordinanze;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50, comma 5, e 54, comma 4, del D.Lgs n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;

Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio; **ORDINA**

per i motivi indicati in premessa, al fine di tutelare la pubblica salute dei cittadini di Rho, di prorogare fino al 03 maggio 2020 compreso, la chiusura e l'interdizione al pubblico:

- di tutti i parchi recintati o non recintati e di tutte le aree verdi ove insistono giochi dedicati ai bambini;
- di tutti i cimiteri comunali;

- di tutti gli orti comunali.

DEMANDA

Alle Forze di Polizia e alla Polizia Locale di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge;

DISPONE

- Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Milano;
- Che la presente Ordinanza sindacale sia diffusa anche attraverso i canali social network per la massima conoscenza alla popolazione.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Rho sul sito istituzionale www.comune.rho.mi.it ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti il T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. lgs. n. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

ROMANO PIETRO;1;25276686607786945727174434203980402186